

Oggetto: Nuoto – nota interpretativa Regolamento Tecnico Nuoto

IL PRESIDENTE

- visto l'art. NU 11.1 che prevede che il funzionamento dell'apparecchiatura automatica di rilevamento dei tempi deve avvenire sotto la supervisione di Cronometristi designati;
- preso atto delle interpretazioni attuative adottate in occasione della riunione congiunta F.I.N./FICr riguardanti, tra l'altro, l'applicazione dell'art. NU 11.1 del Regolamento Tecnico di Nuoto;
- ritenuto opportuno promulgare le suddette interpretazioni attuative al settore arbitrale del GUG al fine di applicarle già nella corrente stagione agonistica;
- sentito al riguardo il parere favorevole del Direttore Tecnico Gianfranco Saini e del Dott. Fabrizio Leonardi;
- preso atto della necessità di procedere al suddetto allineamento del Regolamento Tecnico alla prassi applicativa per opportuna chiarezza del corpo normativo;
- visti i poteri attribuiti al Presidente dall'art. 12, comma 2) dello Statuto federale riferiti alla facoltà di adottare provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza, salvo ratifica del Consiglio Federale;
- visto l'art. 16, comma 1, lettera b) dello Statuto federale;

DELIBERA

- di approvare la seguente nota interpretativa dell'art. NU 11.1 del Regolamento Tecnico del Nuoto:
In riferimento all'art. NU 11.1 del Reg. Tecnico del Nuoto, qualora dal confronto tra l'ordine di arrivo rilevato dalla Giuria ed i tempi rilevati dall'apparecchiatura automatica e dall'apparecchiatura di riserva semiautomatica o manuale risulti evidente che un vi è stata una mancata attivazione da parte di un concorrente del dispositivo di contatto al momento dell'arrivo ma che questa attivazione è avvenuta eventualmente in una fase successiva, allora l'ordine di arrivo sarà quello rilevato dai Giudici ed il tempo sarà quello registrato dall'apparecchiatura di riserva o quello manuale secondo le norme dell'art. 13.2.3.3 e 13.3.2..
- di comunicare la presente delibera interpretativa al Gruppo Ufficiali Gara, alla Federazione Italiana Cronometristi e alle Società interessate previo pubblicazione di apposita circolare sul sito federale.

Il provvedimento viene assunto con carattere di urgenza e deve essere sottoposto a ratifica dal Consiglio Federale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

